



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
**DIREZIONE GENERALE**

**Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA**

**Ufficio IV – Ordinamenti scolastici -  
Formazione – Diritto allo studio**

**Ufficio VI– Istruzione non statale**

MPI.AOODRVE.  
Reg. Ufficiale 1577 /C18

Venezia, 31 gennaio 2011

Ai Dirigenti  
Uffici Scolastici Territoriali  
LORO SEDI

OGGETTO: Iscrizione alle scuole secondarie di II grado di alunni provenienti da scuole private.  
A.S. 2011/12.

In ordine alle iscrizioni alla classe prima delle scuole secondarie di II grado pubbliche (statali e non statali) degli alunni attualmente frequentanti scuole private, vengono segnalate problematiche derivanti dall'applicazione di quanto disposto nella C.M. 30/12/2010, n.101, nella parte in cui prevede che le domande di iscrizione alla classe prima *“debbono essere trasmesse - per il tramite del dirigente della scuola di appartenenza – all'istituto secondario di II grado prescelto”*.

Allo scopo, gli Uffici IV e VI dell'U.S.R. Veneto forniscono i seguenti chiarimenti.

Posto che tali scuole non sono riconosciute (in quanto non sono né paritarie, né inserite nell'Albo regionale delle scuole non paritarie), ne deriva che esse non sono accreditate presso le scuole pubbliche come istituzioni atte a trasmettere richieste per conto di terzi.

In effetti, tali scuole non costituiscono valida modalità di espletazione dell'obbligo di istruzione, ma si configurano come attività privata di preparazione agli esami, scelta dai genitori o esercenti patria potestà, i quali, rinunciando all'istruzione pubblica, hanno scelto (con comunicazione annualmente resa al dirigente scolastico dell'istituto statale competente per residenza), di avvalersi dell'istruzione parentale, sottoponendo poi il figlio agli esami di idoneità e all'esame di Stato (esami di idoneità annuali per il passaggio alla classe successiva, se in età di scuola primaria; esame di Stato, se in età di scuola secondaria di I grado).

Essendo in tale caso la titolarità e la responsabilità dell'istruzione in capo ai genitori/esercenti la patria potestà, sono questi ultimi a dover seguire l'itinerario formativo dei minori, in modo completo. Quindi l'iscrizione alla classe prima della scuola di secondo grado non può essere curata che da questi ultimi, i quali presentano la domanda alla scuola scelta, necessariamente in modo diretto e non mediato.

I Dirigenti degli istituti scolastici secondari di II grado, statali e paritari, vorranno, pertanto tener conto di quanto sopra.

Distinti saluti

f.to IL DIRIGENTE  
Gian Antonio Lucca